

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 42

Riunione del 3 Marzo 2010

42.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - MONTO' PIETRO - ATLETA della ASD VOLLEY GAETA

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Marco De Bonis - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava l'odierno incolpato MONTO' PIETRO per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Art. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., aggredito fisicamente, dopo il termine dell'incontro del Campionato Serie C Maschile del 22/11/2009, ASD Volley Gaeta Vs. GSP Zagarolo, il primo arbitro di gara, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni s.c., nonché per aver proferito all'indirizzo dello stesso, dopo l'aggressione, gravi ingiurie e minacce, a stento trattenuto da terzi a perpetrare nuovi atti di violenza nei confronti del direttore di gara. Contestata l'aggravante di cui all'Art. 49, lettera B, Reg. Giur.

Alla riunione del 3 marzo 2010, la Procura, riportandosi a quanto argomentato nella relazione ex art. 72 Reg. Giur. insisteva per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'atleta e per l'accoglimento della richiesta della sanzione di mesi trenta di sospensione da ogni attività federale.

Il MONTO' PIETRO, intervenuto con il suo difensore, ribadiva le difese svolte nella propria memoria, chiedendo l'applicazione di una sanzione meno aflittiva e comunque commisurata al concreto disvalore del fatto.

Infatti, nel suo scritto difensivo il Montò, afferma in sostanza di essere stato provocato dall'arbitro e che il suo sarebbe stato un gesto di difesa, con il quale avrebbe allontanato il direttore di gara, che gli si faceva incontro con aria minacciosa e di sfida proferendo al suo indirizzo le parole "*Visto !!! che decido io*". Lo stesso arbitro avrebbe poi enfatizzato la vicenda nel suo rapporto.

La ricostruzione dei fatti, fornita dalla difesa non trova conforto nel materiale probatorio in atti.

Il rapporto arbitrale, di per sé prova principe nell'ambito dell'ordinamento sportivo, trova riscontri insuperabili nel referto medico attestante le lesioni riportate dal primo arbitro, effettivamente giudicate guaribili in cinque giorni, s.c.

Il vero è che al termine della partita il Sig. Montò, ancora contrariato per il richiamo verbale che gli era stato addebitato nel corso del secondo set di gioco, dopo aver preteso dal primo arbitro giustificazioni - comunque non dovute, soprattutto a gara conclusa - aggrediva lo stesso colpendolo con una violenza tale da far rovinare a terra anche il secondo arbitro.

In particolare, il Montò "con la parte dura del palmo della mano destra sulle labbra, con il pollice ed il mignolo sugli zigomi, con l'indice e l'anulare all'altezza delle cavità oculari e con il medio sulla fronte" spingeva con forza all'indietro la testa dell'arbitro scaraventandolo sulla collega che, a seguito dell'urto, veniva proiettata a terra (cfr. rapporto arbitrale).

Solamente grazie all'intervento degli altri presenti, l'azione del Montò non era portata a più gravi conseguenze.

Successivamente, non pago di ciò il Montò proferiva all'indirizzo dell'arbitro le minacce e le ingiurie dettagliatamente riportate nel rapporto di gara.

Fra i numerosi presenti, il capitano e altri dirigenti della squadra dell'incolpato che prima si adoperavano ad arginare l'azione violenta del loro atleta, poi scongiuravano il pericolo di sue reiterate aggressioni all'arbitro e al suo secondo scortando i medesimi fuori fino al loro mezzo.

./.

La rassegna stampa prodotta dalla stessa difesa non fa che corroborare l'assunto accusatorio. Infatti, in essa si legge: "I padroni di casa [ASD Volley Gaeta] saranno ricordati soprattutto per il fatto che il libero del Gaeta, nonché allenatore, durante la gara aveva preso un cartellino giallo per proteste e si è avvicinato alla coppia arbitrale chiedendo qualcosa al primo arbitro per poi mettergli le mani addosso spingendolo e facendolo cadere a terra insieme al secondo che era dietro di lui. Parapiglia generale nel tentativo di proteggere gli arbitri, che tra l'altro avevano condotto egregiamente l'incontro, e quindi una domenica rovinata dai comportamenti di gente che con lo sport non c'entra nulla".

Alla luce di queste risultanze istruttorie la Commissione ritiene pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il precedente giurisprudenziale - peraltro, non di questa Commissione - richiamato dalla difesa al fine di giustificare l'irrogazione di una minore sanzione (G.U. Lazio n. 21 del 27.01.2010) si riferisce in realtà ad un episodio di aggressione commesso da un giocatore nei confronti di un altro atleta. Nel caso di specie è stato aggredito l'arbitro, fatto che si reputa assai più grave, anche e proprio in considerazione della maturità sportiva dell'atleta che lo ha posto in essere.

P.Q.M.


la Commissione Giudicante Nazionale

dispone applicarsi nei confronti dell'atleta MONTO' PIETRO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi trenta.

Alla sanzione così determinata dovrà sottrarsi il periodo presofferto in regime cautelare.

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Thomas Martone



Roma, 15 Marzo 2010